

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

L.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALESSANDRINI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	521		
<b>Comunicazione del Presidente:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	521		
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>			
CERUTI CARLO: Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (450);			
BASILE GUIDO: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 (839);			
LETTIERI ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 960 per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici (1660);			
Senatori DE LUCA ANGELO ed altri: ADAMOLI ed altri e PACE: Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra ( <i>Testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (2540);			
SGARLATA: Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra (2716) . . . . .	522		
PRESIDENTE . . . . .	521, 530, 532		
ABELLI . . . . .	531		
		AMENDOLA PIETRO . . . . .	530
		BASILE GUIDO . . . . .	530
		BARONI . . . . .	532
		CERVONE . . . . .	532
		GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	532
		GUARIENTO, <i>Relatore</i> . . . . .	523, 532
		GUARRA . . . . .	531
		TAVERNA . . . . .	532

**La seduta comincia alle 9,40.**

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Terranova Corrado.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta senza voto deliberativo il deputato Basile Guido e che i deputati Cervone e Abelli sostituiscono rispettivamente i deputati Bisaglia e Caradonna per la discussione delle proposte di legge n. 450, 839, 1660, 2540 e 2776 all'ordine del giorno della seduta odierna.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo: Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (450); Basile Guido: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 (839); Lettieri ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 960, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici (1660); dei senatori De Luca Angelo ed altri, Adamoli ed altri e Pace: Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (Testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2540); e del deputato Sgarlata: Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra (2716).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ceruti Carlo: « Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Basile Guido: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lettieri, Tesauro, Amodio, Leone Raffaele, Del Castillo, D'Arezzo, Pucci Ernesto e Valiante: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 960, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici »; della proposta di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo, Restagno, Angelilli, Adamoli, Vidali, Gaiani, Perna, Salati, Ferrari Giacomo, Guanti, Vergani, Fabretti, Spezzano; Pace: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » nel testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sgarlata: « Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra ».

La IV Commissione, investita dell'esame per il parere sulla proposta di legge n. 2540

e la VI Commissione investita dell'esame per il parere sulle proposte di legge n. 1660 e n. 2540, hanno lasciato decorrere i termini senza esprimere i pareri stessi.

La V Commissione ha in un primo momento espresso il seguente parere sulla proposta di legge n. 450: « La Commissione delibera di esprimere parere contrario poiché nessuna indicazione di copertura è formulata a fronte della maggiore spesa implicata dal provvedimento ».

Successivamente, in data 19 ottobre 1965, la V Commissione ha espresso il seguente parere sulle proposte di legge n. 839 e n. 2540: « La Commissione delibera di rinviare l'esame delle due proposte di legge accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Caron onde consentire al Governo un più approfondito esame delle conseguenze finanziarie implicate soprattutto dalla proposta di legge n. 2540. Si prega pertanto codesta Commissione di voler anche essa soprassedere all'esame di merito del provvedimento ».

In data 1° aprile 1966 la V Commissione ha espresso il seguente parere sulle proposte di legge n. 839, n. 1660, n. 2540 e n. 2716: « La Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere, al fine di consentire al Tesoro un'esatta valutazione dell'onere implicato dalle iniziative legislative ed in particolare dalla proposta di legge n. 2540, nonché al fine di riscontrare se l'onere medesimo potrà essere contenuto entro lo stanziamento di 30 miliardi annui per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra di cui alla legge n. 968 del 1953 ».

Infine, in data 19 aprile 1966, la V Commissione ha espresso il seguente parere sulle cinque proposte di legge in discussione:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge n. 2540 nonché sulle concorrenti iniziative legislative n. 450, n. 839, n. 1660 e n. 2716, vincolando per altro tale parere al limite di spesa segnato dallo stanziamento annuo di 30 miliardi previsto dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

La Commissione segnala altresì alla competente Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 13 della proposta di legge n. 2540 introducendo il concerto del Ministero del tesoro per la determinazione del coefficiente di rivalutazione nonché l'opportunità di sopprimere gli articoli 19 e 20 della predetta iniziativa legislativa n. 2540, giacché l'autorizzazione, ivi prevista è stata conside-

rata da altra proposta di legge d'iniziativa del senatore Martinelli, già approvata dal Senato e attualmente all'esame della Camera ».

Onorevoli colleghi, dal parere espresso dalla V Commissione in data 19 aprile 1966 risulta chiaramente che la nostra Commissione può deliberare sulle proposte di legge in discussione purché non venga varcato il limite dello stanziamento dei 30 miliardi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968. A me sembra che tale limite non sia varcato almeno per quanto riguarda la proposta di legge n. 2540 che, oltre ad essere stata approvata dal Senato, ha trovato, in quella sede, il sostanziale consenso da parte del Governo.

Il Relatore, onorevole Guariento, ha facoltà di svolgere la relazione.

GUARIENTO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che delle proposte di legge all'ordine del giorno sarà opportuno prendere come testo base della discussione quella del senatore De Luca ed altri, perché in essa potranno essere assorbite e inserite le altre, talune delle quali si limitano a proporre solo la riapertura dei termini di cui agli articoli 2 e 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238.

La proposta di legge n. 2540, trasmessa alla Camera dal Senato, costituisce il testo unificato delle tre proposte di legge presentate rispettivamente dal senatore De Luca ed altri, dal senatore Adamoli ed altri, e dal senatore Pace. Il testo, dopo il lavoro compiuto da un Comitato ristretto costituito in seno alla VII Commissione del Senato, fu approvato in sede deliberante dalla Commissione stessa nella seduta del 7 luglio 1965.

Con questa proposta di legge, suggerita dalla constatazione che, malgrado i numerosi provvedimenti legislativi emanati in materia di danni di guerra dal 1940 ad oggi (a quanto pare finora essi hanno raggiunto il cospicuo numero di 49!), resta ancora molto da fare per completare l'opera di ricostruzione. Infatti un numero elevato di vani è ancora da ripristinare nelle zone depresse e particolarmente nei piccoli centri dell'Italia centro-meridionale.

Quanti siano questi vani è difficile conoscere con esattezza in quanto i dati statistici raccolti non concordano fra loro. Si può però ritenere vicino alla realtà un numero che si aggira intorno al milione di vani, forse più che meno. Taluno arriva a precisarlo nella cifra di 1.500.000.

Del resto, alla data del 30 giugno 1962 risultavano giacenti presso gli uffici del Mini-

stero dei lavori pubblici 160.000 domande per contributo in capitale corrispondenti a un importo presunto di lire 41 miliardi circa e 15.500 domande per contributo in annualità, pari ad un importo presunto di lire 5.250.000.000 di annualità e pari ad un importo complessivo di lire 126 miliardi ammesso a contributo: in totale si tratta di 175.000 domande. Ammesso che ad ogni domanda corrisponda una unità immobiliare media di 6 vani, resterebbe confermata la previsione di un milione di vani da costruire.

Si può trarre una misura attendibile dell'entità del problema dalla cifra di spesa calcolata dal Ministero dei lavori pubblici.

Alla data del 31 maggio 1965 l'Ispettorato per la ricostruzione disponeva dei seguenti dati:

contributi autorizzati per pratiche in corso:

- 1) in capitale lire 11 miliardi;
- 2) in annualità lire 26 miliardi;

pratiche che saranno da istruire in applicazione della nuova legge:

- 1) in capitale lire 35 miliardi;
- 2) in annualità lire 63 miliardi.

Sorge spontanea la domanda: quali le cause di questa situazione?

Esse sono molteplici e in parte da ricercarsi nella complessità della legislazione e nella incertezza di interpretazione di talune disposizioni.

Ma soprattutto il ritardo, sia nel settore della ricostruzione dei fabbricati di abitazione, sia nel settore del risarcimento dei danni è dovuto al limitato stanziamento di bilancio di lire 30 miliardi annui previsto dall'articolo 56 della legge n. 968 del 1953, ripartito fra il Ministero dei lavori pubblici, per la ricostruzione edilizia, ed il Ministero del tesoro, per la ricostruzione dei beni attinenti alla industria ed all'agricoltura.

Sono 30 miliardi che con il passare degli anni sono andati perdendo parte della loro capacità di acquisto a causa del diminuito valore della moneta e dell'alterazione dei costi.

A ciò si aggiunga l'accumularsi di anno in anno dei ratei dovuti alle liquidazioni delle annualità degli esercizi precedenti.

Né si può dimenticare la difficoltà incontrata dai sinistrati — in particolare da quelli meno abbienti — per accedere al credito (date le limitate disponibilità e gli interessi alquanto elevati) nonostante l'azione svolta dall'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e degli Istituti di credito a medio e a lungo termine. È fuori dubbio che per chiudere un capitolo aperto ormai da 20 anni

e per vincere le lentezze attuali è necessario perfezionare o integrare la legislazione vigente, che manca di una struttura organica, essendo costituita dal sovrapporsi di molte leggi e da modifiche ed integrazioni delle precedenti.

Bisogna eliminare interpretazioni controverse, semplificare procedure, perequare la ripartizione dei fondi fra i ministeri competenti, aggiornare i valori dei contributi.

Le proposte di legge al nostro esame vogliono raggiungere questi scopi avvalendosi della esperienza fatta nell'applicazione delle leggi vigenti.

Si intende così andare incontro nel miglior modo possibile ai voti ripetutamente espressi anche dall'Associazione nazionale danneggiati di guerra che, per quanto mi consta, salvo qualche osservazione più formale che sostanziale, è soddisfatta del contenuto della proposta di legge approvata dal Senato.

Pare a me che, nel momento in cui si vuole incrementare l'attività edilizia, la ricostruzione dei fabbricati di abitazione distrutti dalla guerra meriti il massimo impulso e che i danneggiati debbano godere della precedenza non solo, ma anche di più accentuati benefici.

Sarebbe inconcepibile, nel momento in cui si vuole fornire una casa a tutti i cittadini, lasciarne sprovvisti quelli che la avevano e la perdettero per cause indipendenti dalla loro volontà: sarebbe anche ingiusto che i benefici concessi ai danneggiati fossero inferiori a quelli concessi in altri settori dell'edilizia.

Pertanto esprimo il voto che questa Commissione si accinga ad esaminare il provvedimento con le migliori intenzioni per offrire uno strumento efficace, come credo che esso sia, ed un mezzo rapido per chiudere al più presto con il completamento della ricostruzione un doloroso capitolo della storia patria.

Prima di passare all'esame della proposta di legge n. 2540 che, come ho detto, dovrebbe servire come base per la discussione, credo utile premettere una sommaria illustrazione delle altre quattro proposte di legge.

Inoltre ricordo che avremo frequenti occasioni nel corso del nostro esame di far richiamo ad un notevole numero di leggi precedenti ed in particolare alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, alla legge 11 febbraio 1958, n. 83, alla legge 31 luglio 1954, n. 607, alla legge 17 dicembre 1957, n. 1238 ed alla legge 28 marzo 1957, n. 222.

È anche opportuno tener presente il parere espresso dalla Commissione Bilancio in data 19 aprile 1966 e del quale il Presidente ha già dato lettura.

La proposta di legge n. 450 si limita a modificare l'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, per concedere a coloro che hanno provveduto al ripristino dei fabbricati distrutti applicando le norme relative alle riparazioni, una riapertura dei termini per la durata di due anni, per chiedere che l'amministrazione conceda la revoca dell'originaria concessione e consenta per i lavori già eseguiti l'applicazione delle norme allora vigenti per la ricostruzione o successivamente emanate.

Il termine di un anno allora concesso per la presentazione delle domande si è dimostrato troppo ristretto, sicché una notevole parte degli interessati non ha potuto usufruire delle disposizioni contenute nella legge n. 1238, rimasta quasi del tutto inoperante.

Il presentatore della proposta di legge fa osservare che non dovrebbe esservi maggiorazione dell'onere di bilancio in quanto già in via preventiva si sarebbe dovuta calcolare la spesa globale conseguente all'applicazione della legge n. 1238.

La proposta di legge n. 839 affronta lo stesso problema della proposta di legge n. 450 e tende a modificare l'articolo 2 della legge n. 1238, preoccupandosi di porre sullo stesso piano i sinistrati che beneficiarono delle provvidenze per la ricostruzione e quelli che ebbero soltanto i benefici previsti per le riparazioni.

A differenza della proposta di legge n. 450 è prevista una riapertura del termine per la presentazione delle domande di un anno anziché di due anni.

La proposta di legge n. 1660 con i suoi otto articoli tocca in più punti la legislazione in materia di danni di guerra, partendo dal presupposto che almeno il 40 per cento dei fabbricati distrutti o danneggiati non sono stati ancora ripristinati.

Anzitutto essa riconosce insufficiente il contributo concesso per 30 anni a coloro che provvedano alla ricostruzione, e perciò, a modifica del primo comma dell'articolo 42 della legge n. 968, propone che per i proprietari singoli o consorziati il contributo sia elevato dal 4 al 6 per cento e quello previsto dal secondo comma, per i fabbricati dei comuni colpiti da una distruzione superiore al 75 per cento, sia elevato al 7 per cento. Inoltre la proposta di legge fissa la base di contributo

maggiorato di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, che modifica gli articoli 43 e 45 della legge n. 968, in lire 3 milioni.

L'articolo 39 della legge n. 968 riferentesi a coloro che provvedono alla riparazione dei fabbricati subisce modifiche nel comma primo e nelle sue lettere *a*) e *b*). Infatti è variato il limite di importo da lire 500.000 a 1.000.000 e sono elevate le percentuali di contributo dal 75 all'85 per cento (lettera *a*) e dal 50 al 60 per cento (lettera *b*).

L'ultimo comma del predetto articolo viene modificato in modo da assicurare un contributo di lire 500.000 per i lavori che superino l'importo di un milione.

La proposta di legge medesima tende a prorogare i termini per un periodo di un anno per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, che dà la possibilità ai proprietari di fabbricati e di unità immobiliari in parte danneggiati o distrutti, di chiedere il contributo per la ricostruzione anche se in precedenza abbiano avuto il concorso dello Stato per le riparazioni.

Come si vedrà in seguito, una parte almeno di quanto è contenuto nella proposta di legge n. 1660 trova riscontro anche nella proposta di legge n. 2540.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2716 essa, rilevato che la legge 17 dicembre 1957, n. 1238, non ha raggiunto il suo scopo a causa della ristrettezza del tempo concesso (un anno) per chiedere l'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori, tende ad una modifica dell'articolo 4, a differenza delle proposte di legge n. 450 e n. 839, che fanno riferimento all'articolo 2. Più esattamente, la proposta di legge n. 2716 tende ad una riapertura dei termini per due anni entro i quali i proprietari di case danneggiate o distrutte dalla guerra possano chiedere l'applicazione delle norme vigenti al momento della autorizzazione ad iniziare i lavori e chiedere pertanto, per i lavori la cui corresponsione del risarcimento venne effettuata in base alla legge n. 968 del 1953, la liquidazione a conguaglio della differenza che risulterà a seguito dell'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori.

Passiamo ora all'esame dettagliato dei 25 articoli di cui si compone la proposta di legge n. 2540 approvata dal Senato.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed introduce radicali modificazioni:

1) al comma primo eleva da 10.000 a 25.000 il numero limite degli abitanti dei comuni nei quali è concesso un contributo in capitale ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati ad uso abitazione;

2) la misura massima del contributo in capitale per unità immobiliare viene elevata da lire 1.800.000, come prevede l'articolo 1 della legge 2 febbraio 1958, n. 83, a lire 4 milioni. Si tiene conto così del maggior costo dell'edilizia verificatosi negli ultimi anni;

3) al secondo comma il numero massimo delle unità immobiliari che costituivano la consistenza del fabbricato oggetto del contributo viene elevato da 6 a 8. Con lo spostamento di tali limiti si viene incontro ad un numero più esteso di danneggiati e si eliminano ingiustificate sperequazioni di trattamento. Inoltre si mantiene l'esclusione dai particolari benefici per le proprietà dei grandi centri e per quei danneggiati che, presumibilmente, possono disporre di più larghi mezzi economici;

4) nell'ultimo comma dell'articolo 1 è concessa la facoltà al proprietario di ridurre la ricostruzione ad un limite di volume fino a coprire la spesa ammissibile a contributo di lire 4.000.000 per ogni unità immobiliare. Questo in armonia, *mutatis mutandis*, con il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, il quale dispone che « per la ricostruzione di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della propria famiglia, ancorché sita in Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 39 e non sia proprietario di altro immobile, può il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire. Tale somma sarà corrisposta al danneggiato, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 43.

Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comunale edilizia, è consentito il raggruppamento di due o più unità immobiliari in unico fabbricato ».

L'articolo 2 ammette al contributo in capitale anche la parte del fabbricato non adibita

ad abitazione che non superi, come prevede l'articolo 44 della legge n. 968, il quaranta per cento del volume complessivo del fabbricato.

Si potrebbe osservare che le parole « per un importo pari all'80 per cento della spesa ammissibile a contributo » per maggior chiarezza potrebbero essere soppresse.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni di reddito richieste per godere dei benefici ammessi dai precedenti articoli. In ogni caso, il patrimonio accertato nel 1945 ai fini dell'imposta ordinaria non deve superare le 300.000 lire e quello ai fini della complementare le 60.000 lire elevabili a 100.000 lire per i redditi professionali di categoria C/1.

Si fa osservare che in questo articolo non si considera il caso che la proprietà dell'immobile sia stata trasferita in questi venti anni ad eredi o ad altri proprietari che non rispondono ai requisiti ivi richiesti.

Per quanto riguarda l'articolo 4, si fa notare che l'articolo 45 della citata legge n. 968 estende il contributo anche alla ricostruzione di una sola unità immobiliare, destinata ad abitazione del proprietario, ancorché fuori dei comuni compresi nei limiti di popolazione previsti dalla legge stessa. L'articolo 4 della proposta di legge in esame estende la concessione del contributo previsto dallo stesso articolo 45 anche al caso in cui l'unità immobiliare prima dell'evento bellico facesse parte di fabbricati costituiti da più unità immobiliari ed anche agli aventi causa del proprietario danneggiato. Esso rinvia all'articolo 45 della legge n. 968 senza far cenno delle modifiche ad esso apportate dagli articoli 1 e 2 della proposta di legge stessa relativamente alle entità numeriche ivi indicate.

L'articolo 5 tende ad abrogare gli articoli 39 e 40 della legge n. 968 anche in applicazione del precedente articolo 3 (è opportuno tener presente anche l'articolo 3 della legge n. 1660). Poiché l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, rinvia all'articolo 39 della legge n. 968, per la precisione, al primo comma di questo articolo 5 si dovrebbe stabilire anche l'abrogazione dello ultimo comma dell'articolo 3 della legge numero 607. Nei successivi commi si rinvia all'applicazione dell'articolo 42 della legge numero 968 per quanto riguarda la riparazione dei fabbricati destinati ad abitazione e all'articolo 3 della proposta di legge in discussione, confermando il contributo costante per 30 anni del 4 per cento.

L'articolo 6 reca disposizioni per i fabbricati rurali ad uso di abitazione e per la parte

non adibita a tale uso, secondo quanto è previsto per quelli non rurali, togliendo la limitazione posta dall'articolo 44 della legge numero 968. Per la precisione, nel primo comma dopo le parole « articoli 1 e 2 » si dovrebbero aggiungere le parole « della presente legge ».

L'articolo 7 modifica l'articolo 2 della legge 2 febbraio 1958, n. 83, elevando da lire 500.000 a lire 2.000.000 l'anticipazione della « Unrra Casas » (I.S.E.S.) sulla differenza fra le spese effettive per la ricostruzione e l'importo del contributo concesso dallo Stato. Inoltre il periodo del rimborso è elevato da 4 a 6 anni.

Per quanto riguarda l'articolo 8, si deve considerare che l'articolo 42 della legge n. 968 ammette per la ricostruzione dei fabbricati ad uso abitazione, di cui agli articoli 1 e 2 della legge stessa, un contributo costante per 30 anni in ragione del 4 per cento e, per i fabbricati siti in comune con oltre il 75 per cento dei vani distrutti, del 5 per cento. Inoltre lo articolo 50, quarto comma, concede una maggiorazione dello 0,25 per cento nel caso di consorzi costituiti fra proprietari di fabbricati distrutti in una stessa provincia o di cooperative fra proprietari. L'articolo 8, invece, eleva al 5 per cento tale percentuale nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della proposta di legge e dall'articolo 45 della legge n. 968 e la estende inoltre anche al caso di riparazione dei fabbricati danneggiati. Pertanto dell'articolo 8 beneficiano i proprietari di fabbricati ricostruiti in comuni con meno di 25 mila abitanti e siti in comuni con più del 75 per cento dei vani distrutti (articolo 1 della proposta di legge n. 2540) e la parte non abitata dei predetti fabbricati (articolo 2 della proposta di legge n. 2540) da ricostruire, di una sola unità, ancorché siti in comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti (articolo 45 della legge n. 968).

L'articolo 9 considera il caso di una comproprietà per quote indivise e regola il comportamento dei proprietari. Mentre mantiene il primo comma dell'articolo 8 della legge n. 968, secondo il quale anche uno solo dei comproprietari può presentare la denuncia del danno, il secondo comma del medesimo articolo 8 viene sostituito da questo articolo 9, nel quale si fissano le facoltà di un comproprietario che intenda da solo procedere al ripristino.

È evidente che questo articolo vuole eliminare i motivi di controversie fra comproprietari che non intendano provvedere d'accordo alla ricostruzione.

Inoltre viene semplificata la procedura perché, mentre il secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 968 consente ad un comproprietario che voglia ricostruire di acquistare la proprietà degli altri avvalendosi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità, il nuovo articolo 9 dà la facoltà al proprietario di presentare domanda, eseguire lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'I.S.E.S. e di ogni altro ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale.

L'articolo 10 concede al danneggiato o ad uno dei suoi aventi causa, eredi in linea diretta, la facoltà di ricostruire l'edificio anche in altro comune della medesima provincia ove abbia trasferito il domicilio, naturalmente ove ricorrano le condizioni richieste per gli altri danneggiati, come previsto nell'articolo 3.

Questo articolo ha un carattere notevolmente estensivo in quanto, rispetto all'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607:

1) ammette che il trasferimento di domicilio possa verificarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mentre l'articolo 4 della legge n. 607 pone la condizione che il trasferimento sia avvenuto prima dell'entrata in vigore di quella legge;

2) la consistenza del fabbricato da ripristinare può raggiungere le 8 unità esistenti prima dell'evento bellico, mentre la legge n. 607 ammette una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del danneggiato e della famiglia;

3) non si fa cenno nella proposta di legge, come nella legge n. 607, alla condizione che il danneggiato « non sia proprietario di altro immobile nel nuovo domicilio ». Inoltre non sono richieste per il trasferimento « ragioni di pubblico interesse o in genere esigenze di ordine tecnico, igienico, economico e sociale ».

L'articolo 11 prevede la concessione del cosiddetto premio di acceleramento — pari a un decimo della spesa ammissibile — quando la ricostruzione avvenga entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

A dire il vero, personalmente penso che il parlare di premio di acceleramento dopo venti anni dagli eventi bellici assume un po' il tono dell'ironia. D'altra parte, mi sembra che il premio sia già insito nei benefici della nuova legge.

L'articolo 12 dà la facoltà di ricorso contro i provvedimenti emanati dal Ministero dei la-

vori pubblici entro 30 giorni dalla notificazione e la facoltà di ricorrere entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento contro provvedimenti anteriori a tale data.

Per quanto concerne l'articolo 13, occorre rilevare che l'articolo 27 della legge n. 968 determina la base di commisurazione del contributo in relazione al costo del ripristino secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione della guerra, diminuito del deprezzamento dovuto a vetustà (non superiore al 25 per cento), moltiplicato per il rapporto esistente tra i prezzi del momento del ripristino e quelli vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, fissato con decreto dal Ministro dei lavori pubblici. L'articolo 13 della proposta di legge stabilisce che tale coefficiente di rivalutazione deve essere determinato annualmente dal Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica: inoltre, la V Commissione chiede che sia fissato « di concerto col Ministero del tesoro ».

Va osservato che l'articolo 13 così formulato appare innovativo dell'intero penultimo comma dell'articolo 27 della vigente legge n. 968 e domanda al Ministero dei lavori pubblici di fissare il coefficiente di rivalutazione eliminando la competenza degli altri Ministeri qualunque sia la natura del bene danneggiato.

Poiché certamente non è questa la finalità a cui tende la proposta di legge, riterrei utile che si precisasse che quanto dispone questo articolo 13 si riferisce soltanto alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti.

Data la complessità, non sempre concorde, delle molte disposizioni della precedente legislazione in materia di agevolazioni fiscali, con l'articolo 14 si intende eliminare ogni incertezza e contraddittorietà. Pertanto, ai fini della ricostruzione e della riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione, si intende applicare quanto è disposto negli articoli dal 66 al 72 della legge n. 968, nei quali si prevede: l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta generale sull'entrata (articolo 66) dei contributi concessi; l'esenzione dalle tasse di bollo dei vari atti, dalla denuncia alla liquidazione dei contratti inerenti all'applicazione della presente legge (articolo 67); l'applicazione delle leggi e regolamenti in vigore sul credito fondiario anche alle operazioni di mutuo (articolo 68); l'esenzione dall'imposta fabbricati e relative sovrimposte comunali e provinciali per 25 anni nonché dall'imposta di consumo sui

materiali da costruzione (articolo 69); l'applicazione dell'imposta fissa di registro e riduzione a un quarto dell'imposta ipotecaria per l'acquisto di aree edificabili e per i contratti di appalto (articolo 70); riduzione a metà dell'imposta di registro e ad un quarto dell'imposta ipotecaria per i trasferimenti entro il termine di sei anni (articolo 71).

A questo punto è il caso di notare che risponderebbe ad un criterio di equità l'esonerare i danneggiati dall'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, dato che nella legge 5 marzo 1963, n. 246, non si fa cenno ad un particolare trattamento. Naturalmente l'eventuale esenzione dovrebbe essere regolata con particolare cautela.

Per la dimostrazione della proprietà del bene l'articolo 15 della proposta di legge rinvia all'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, il quale, a differenza del terzo comma dell'articolo 10 della legge n. 968, ammette che, in luogo di una dichiarazione giurata, resa davanti al pretore o ad un notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo, valga anche un certificato rilasciato per scienza propria dal sindaco del comune.

Personalmente ritengo che sarebbe preferibile lasciare invariato l'articolo 10 della legge n. 968 che libera il sindaco da una responsabilità che, dato il tempo trascorso, non può essere in grado di assumersi.

L'articolo 16 tende ad una precisa interpretazione di « cespite », richiamando il regio decreto 14 aprile 1939, n. 652 e definendo come tale ogni parte dell'immobile che era da considerare al momento del danno come unità immobiliare.

L'articolo 17 sostituisce alla parola: « ripristinato », le parole « iniziato il ripristino » nell'articolo 3 della legge 17 (e non 11) dicembre 1957, n. 1238, che ammette al contributo ridotto del 50 per cento (articolo 55 della legge n. 968) coloro che abbiano anche solo iniziato il ripristino del bene danneggiato dopo aver provveduto alla denuncia del danno.

L'articolo 18 proroga i termini che, in forza della legge 6 luglio 1960, n. 678, sono scaduti al 30 giugno 1965.

Per decifrare il riferimento di questi termini da una legge all'altra si deve risalire:

1) dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1957, n. 222, agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

L'articolo 4 di detta legge riguarda il termine per godere del diritto al contributo

per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, quando la ricostruzione sia stata precedentemente contenuta in volume minore.

L'articolo 27 della medesima legge n. 409 stabilisce il termine per avere l'autorizzazione a iniziare le opere anche in pendenza dell'istruttoria per la concessione del contributo;

2) bisogna risalire poi all'articolo 2, secondo comma, della legge n. 222 che stabilisce la durata dell'efficacia dei piani di ricostruzione approvati e non attuati in tutto o in parte;

3) si deve quindi far riferimento all'articolo 3 della predetta legge n. 222, oltre che alla legge 1° ottobre 1951, n. 1141, all'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, il quale fissa il termine entro cui il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire, col sistema della concessione a pagamento differito, fabbricati di carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra;

4) infine l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, pone il termine (in deroga all'articolo 7, quarto comma della legge n. 968) per la dichiarazione, da farsi dai danneggiati, « di voler provvedere al ripristino dell'immobile di abitazione danneggiato ».

Tutti questi termini sono prorogati al 30 giugno 1970.

A questo punto giova accennare alla proposta di legge n. 839, a quella n. 450 e a quella n. 2716 che, come già detto, propongono riaperture di altri termini. Qualora la Commissione voglia tener conto di tutte queste proposte, l'articolo 18 potrebbe essere emendato aggiungendo prima delle parole: « sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1970 », le parole: « e quello di cui agli articoli 2 e 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 ». Così mi pare che verrebbe assorbito l'articolo 5 della proposta di legge n. 1660 e sarebbe anche accolto il voto espresso dall'Associazione danneggiati di guerra.

Mi sia però permesso di fare un'osservazione per dire che con queste riaperture di termini si mette mano a una materia così vasta che potrà aggravare il lavoro degli uffici e ritardare così, anziché accelerare, la definizione della quota dei danni di guerra ancora pendente.

Non mi soffermo sugli articoli 19 e 20 perché, secondo il parere della Commissione bilancio, essi dovrebbero essere soppressi dal



momento che quanto in essi previsto è oggetto di altra proposta di legge già all'esame del Parlamento.

Nell'articolo 21 si concede la proroga fino ad un anno dall'entrata in vigore del provvedimento dell'efficacia della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, che impone la compilazione dell'elenco dei comuni obbligati ad adottare il piano di ricostruzione; inoltre, contrariamente a quanto dispone la predetta legge n. 1402, è ammessa l'efficacia del piano di ricostruzione ancorché venga approvato il piano regolatore, sempre nei limiti di tempo stabiliti. Inoltre è assicurata l'efficacia sino al 30 giugno 1970 ai piani con scadenza anteriore a tale data o che non siano stati compiutamente realizzati.

Mi pare che i limiti fissati siano accettabili perché offrono un largo margine per rientrare nei termini. Per memoria si citano i termini precedenti:

1) termine 31 dicembre 1949 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261);

2) termine 31 dicembre 1955 (legge 25 giugno 1949, articolo 25);

3) termine 31 dicembre 1957;

4) termine 31 dicembre 1960;

5) termine 30 giugno 1965 (legge 6 luglio 1960, n. 678).

Per quanto riguarda l'articolo 22, bisogna considerare che gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge 2 febbraio 1958, n. 83, dettano norme: sulla facoltà di espropriare e di rivendere le aree concesse ai comuni sinistrati (articolo 4); sulla precedenza ai cittadini sinistrati nella cessione delle aree (articolo 5); sull'occupazione di urgenza delle aree espropriate in conformità della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (articolo 6); sull'autorizzazione da concedersi dall'ufficio del Genio civile ad iniziare i lavori (articolo 7); e, a modifica dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sulla facoltà ai comuni di procedere ad espropriazioni (articolo 9).

Ora l'articolo 22 della proposta di legge in esame compendia tutte queste disposizioni e corregge anche qualche inesattezza nei riferimenti a leggi precedenti, che furono causa di incertezza e di confusione (come nel caso della lettera *d*) con la lettera *a*) dell'articolo 3 della legge n. 1402). Elimina inoltre disposizioni (articoli 6 e 9 della legge n. 83) che sembrano superflue. Pertanto con l'articolo 22 per i comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione e che ne facciano domanda, resta stabilito che dal Ministero dei lavori pubblici

viene concessa l'autorizzazione ad espropriare, con facoltà di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato, di cui all'articolo 3, lettera *c*), della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici nonché quelle sottoposte a vincoli speciali.

Inoltre, fissate le modalità per la domanda di autorizzazione, si stabilisce che nulla è innovato in ordine alla facoltà ai comuni di espropriare le aree nelle zone di espansione, precisando che trattasi di quelle indicate alle lettere *d*) ed *e*) e non alla lettera *a*), dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Si riconferma poi l'applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni per l'occupazione d'urgenza degli immobili da parte del comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici. Da ultimo si stabilisce, come termine alla facoltà sopra ricordata, la scadenza della validità del piano di ricostruzione. Per le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 21 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, si fissa la loro validità fino allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo: trattasi della esenzione dalle tasse di bollo, di concessione governativa, e dai diritti catastali.

Nell'articolo 23 è disposto il finanziamento per lavori di manutenzione straordinaria e di completamento di quegli edifici che, nell'urgenza del momento, per dare alloggio ai senza tetto furono costruiti dallo Stato o dal Governo militare alleato o per i quali ci fu solo un concorso dello Stato.

Molte di quelle costruzioni risentono oggi della scarsità dei mezzi allora disponibili e della deficienza dei materiali impiegati e perciò hanno bisogno di un restauro radicale. Per molti poi è richiesto un completamento in quanto sono sprovvisti degli accessori che li rendano abitabili. Sono segnalati anche i danni con pericoli di crollo recati alle travature di legno da una specie di coleottero presente in qualche regione dell'Italia centrale.

Inoltre in molti casi, nell'urgenza della costruzione di case per i senza tetto, non si provvide al pagamento del terreno espropriato o ceduto dai comuni o da privati, oppure l'indennità concessa fu inferiore al valore in seguito calcolato. Per far fronte a tutte le accennate necessità, l'articolo 23 prevede lo stanziamento in un nuovo capitolo del bilancio per gli anni finanziari 1967, 1968 e 1969 della somma di 600 milioni da

affidare in gestione diretta all'amministrazione dei lavori pubblici. E da osservare però che contrasta con l'urgenza denunciata il fatto che i lavori siano differiti in un triennio a partire dal 1967, oltre che l'esiguità dei fondi stanziati. È augurabile che nell'impiego si faccia ricorso una procedura semplificata e ad una somministrazione diretta affinché le spese di gestione e tecniche non superino quelle effettivamente destinate allo scopo.

Inoltre devo far rilevare l'esiguità delle somme stanziati, se sono vere le cifre fornite dall'Ispettorato della ricostruzione sull'entità delle spese richieste per far fronte a quanto è previsto in questo articolo. I dati forniti sono i seguenti: per l'acquisizione delle aree 786 milioni e per la manutenzione e completamento dei fabbricati 16 miliardi.

Infine con gli articoli 24 e 25 si estendono i benefici della legge ai proprietari che abbiano iniziato i lavori dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento e s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con questo incompatibili.

Onorevoli colleghi, giunto al termine della mia relazione ho il timore che per la complessità della materia e per il richiamo fatto a innumerevoli disposizioni di leggi precedenti, la mia esposizione non abbia avuto quella chiarezza che era auspicabile. Inoltre il coordinamento fra le varie proposte di legge richiederà anche una particolare attenzione per cui mi auguro che il provvedimento, che auspico sia approvato, possa risultare il più perfetto possibile riuscendo anche a conciliare le diverse proposte di legge in discussione.

Forse per meglio riuscire nell'intento potrebbe giovare l'affidare l'incarico di predisporre il testo degli articoli ad un Comitato ristretto, il quale più facilmente potrebbe compiere uno studio ordinato della materia e presentare all'approvazione della Commissione un testo che, per quanto possibile, soddisfi ogni aspettativa e sia un atto di giustizia verso i danneggiati.

**PRESIDENTE.** Ringrazio in modo particolare l'onorevole Guariento per la diligente e documentata relazione svolta e ritengo che non si possa procedere alla discussione degli articoli senza che la relazione stessa, che fornisce abbondantissimo materiale, sia stampata e messa a disposizione dei Commissari perché siano posti in grado di procedere ad una discussione più approfondita.

Mi pare che il relatore abbia proposto di deferire la materia ad un Comitato ristretto: non voglio evidentemente sottrarre ai Com-

missari la possibilità di esprimersi in sede di discussione generale, che potrà quindi svolgersi nella misura che gli stessi membri della Commissione riterranno opportuna, salvo poi a decidere in merito alla proposta formulata dal relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**BASILE GUIDO.** Vorrei esprimere allo onorevole Guariento la mia ammirazione per la relazione testé svolta e fare presente la mia preoccupazione, che il rimettere la materia ad un Comitato ristretto possa significare rinviare troppo a lungo l'approvazione del provvedimento.

**AMENDOLA PIETRO.** Dopo il Presidente e l'onorevole Basile, anche io intendo esprimere il mio apprezzamento più positivo al collega Guariento, che credo ne sarà lieto, per la relazione che abbiamo ascoltata. Egli è stato veramente bravo, perché vi era il pericolo, data la vastità, l'aridità della materia e soprattutto il riferimento a molteplici disposizioni di legge precedenti, di una relazione-fiume; è stata invece una relazione sufficientemente ampia e senz'altro molto chiara.

Signor Presidente, per quanto riguarda la discussione generale, noi riteniamo che sia una perdita di tempo, soprattutto per coloro che dovrebbero ascoltarci, dato che fra tutti i gruppi politici esiste una concordanza piena, qui alla Camera, come già al Senato, circa l'esigenza imperiosa di pervenire a modificazioni ed integrazioni della legislazione vigente. Si tratta dell'esigenza di arrivare, dopo ventun anni dalla cessazione delle ostilità, a sbloccare una situazione che ha impedito a buona parte, forse alla maggior parte dei disastri, di avvalersi delle provvidenze via via deliberate dal Parlamento.

Proprio il Senato ci ha dato già l'esempio di un testo unificato, frutto della convergenza di proposte di legge di iniziativa di varie parti politiche. Ora abbiamo finalmente, e ne siamo assai lieti, anche l'assenso della Commissione bilancio, che ha tardato alcuni mesi impedendoci di procedere, e mi sembra che a questo punto la discussione più interessante e produttiva debba svolgersi sugli articoli.

Penso pertanto che sia quanto mai opportuna la proposta del relatore di nominare un Comitato ristretto che lavori a tempi accelerati in modo che nel prossimo mese di maggio, entro il più breve termine, la Commissione possa deliberare in merito a queste proposte di legge.

Già nella relazione sono contenute alcune proposte di emendamenti che, del resto, non

toccano il merito della proposta di legge n. 2540. Vi sono le osservazioni, cui si riferiva il relatore, che provengono dall'associazione unitaria di categoria, veramente esemplare, presieduta dal collega onorevole Cervone: si tratta però, in definitiva, di osservazioni formali che non intaccano la sostanza del provvedimento.

Abbiamo inoltre la richiesta di cui ci ha dato notizia il Presidente riguardante lo stralcio degli articoli 19 e 20. Si richiede anche che per la determinazione dei coefficienti di valutazione vi sia il concerto con il Ministero del tesoro.

Dobbiamo anche valutare se tutte le altre proposte di legge sono effettivamente e sostanzialmente assorbite o se vi è ancora qualche punto che possa meritare particolare attenzione ed essere inserito nella proposta di legge n. 2540, esaminando anche il problema se vi siano connessioni con quanto previsto nel disegno di legge attualmente all'esame della Commissione Finanze e Tesoro.

Sono questioni che vanno studiate con calma e che possono essere approfondite da un Comitato ristretto, anche perché forse la materia non interessa la totalità dei colleghi ed è quindi meglio che quelli che più hanno approfondito la materia redigano insieme il testo degli articoli.

Per queste ragioni la nostra parte politica concorda nella proposta fatta di nominare un Comitato ristretto.

GUARRA. Concordo con quanto affermato dai colleghi che mi hanno preceduto mi dichiaro favorevole ad una sollecita approvazione del provvedimento.

Infatti, quale deputato della città di Benevento duramente colpita dai bombardamenti e che ancora oggi ne presenta i segni, conosco molto bene le necessità presenti in questo campo. Per questo ritengo che si debba procedere sollecitamente alla nomina del Comitato ristretto affinché la complessa materia sia esaminata sotto ogni suo aspetto e si possano apportare al testo approvato dal Senato quegli emendamenti soppressivi richiesti dalla Commissione bilancio e quelli ai quali ha fatto cenno il relatore.

Il provvedimento dovrà tornare presso l'altro ramo del Parlamento ed è questa un'altra ragione che ci deve spingere a fare in fretta. Non si deve dimenticare che la ricostruzione è bloccata dal 30 giugno dello scorso anno.

Prima di concludere questo mio intervento vorrei far presente alla Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 23 del

testo approvato dal Senato con il quale si vengono a colpire proprio gli imprenditori più solleciti alla ricostruzione. Infatti tale articolo dispone che i nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione dopo l'entrata in vigore della presente legge, privando così dei benefici previsti quei cittadini che, senza attendere l'intervento dello Stato, si sono sollecitamente operati per la ricostruzione. Per tali motivi ritengo che tale articolo debba essere soppresso.

Concludo esprimendo piena fiducia nel lavoro che il Comitato ristretto dovrà svolgere.

ABELLI. Concordo pienamente con quanto detto dal relatore e, in generale, sul provvedimento. Faccio presente alla Commissione che l'articolo 13 della proposta di legge n. 2540, che determina il modo di formulare il coefficiente di rivalutazione, non si presenta come un articolo innovativo rispetto alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, in quanto il Ministro dei lavori pubblici ogni anno avrebbe dovuto determinare tale coefficiente in base ai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica. Il fatto che tale determinazione non ci sia stata è stato dovuto semplicemente ad una carenza dello stesso Ministero dei lavori pubblici.

Come già ebbi modo di dire in occasione dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio, sono dell'avviso di inserire le norme riguardanti l'«Infir» nella proposta di legge che stiamo esaminando onde evitare che sia eliminata la possibilità di finanziamenti dell'Ente.

Occorre infine che la Commissione riconosca l'opportunità di non collegare questo provvedimento con le norme generali sui danni di guerra. Infatti ricordo che dopo aver approvato la legge n. 968, che riguardava tutta la materia, fu avvertita la necessità di dare autonoma soluzione al problema della ricostruzione degli immobili: ed è opportuno che così avvenga anche al fine di evitare l'insorgere di preoccupazioni di bilancio relative alla ripartizione dei fondi per la ricostruzione edilizia e soprattutto per evitare che ogni tentativo in questo campo resti infruttuoso.

Concludo esprimendo il mio consenso alla nomina del Comitato ristretto che, mi auguro, vorrà svolgere con ogni cura e sollecitudine i propri lavori.

PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole Abelli ha chiesto di non accogliere il suggerimento della V Commissione di sopprimere

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

gli articoli 19 e 20. Ricordo però all'onorevole Abelli che la proposta di legge n. 2730, che riguarda l'« Infir » è stata assegnata alle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e VI (Finanze e tesoro).

TAVERNA. Non posso che dichiararmi favorevole alla nomina del Comitato ristretto e mi auguro che questo svolga con sollecitudine i propri lavori.

BARONI. Anch'io sono favorevole alla nomina del Comitato ristretto. Chiedo inoltre che venga posto a disposizione dei componenti la Commissione, oltre che il testo della relazione, anche quello del parere espresso dalla Commissione bilancio.

CERVONE. Desidero ringraziare il relatore onorevole Guariento per la sua accurata relazione che ha messo in evidenza la reale situazione esistente in materia di danni bellici. Quale presidente dell'Associazione dei danneggiati di guerra, che si interessa del problema al di fuori di ogni questione politica, conosco molto bene le difficoltà nelle quali versano i sinistrati proprio nel settore della ricostruzione edilizia. Vi sono delle zone, specialmente le più povere, dove tale ricostruzione è rimasta abbastanza indietro.

Ora il provvedimento al nostro esame risponde pienamente alle attuali esigenze di ricostruzione alle quali va incontro mediante una revisione delle procedure volta ad alleggerire il processo stesso della ricostruzione.

Per quanto riguarda poi la nomina del Comitato ristretto, non posso che dichiararmi favorevole, dal momento che un esame particolareggiato della materia si rivelerà senz'altro utile ai fini che ci proponiamo.

Quindi al ringraziamento che rivolgo al collega Guariento per la relazione svolta, intendo unire il ringraziamento dell'associazione anche per il lavoro che sarà svolto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il Relatore ha qualcosa da aggiungere a quanto già detto?

GUARIENTO, *Relatore*. No, signor Presidente.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole a questo provvedimento e non può non sottolineare l'urgenza della sua approvazione, anche nella previsione che esso debba tornare di nuovo al Senato.

Ritengo che saremo agevolati se potessimo accelerare la riunione delle Commissioni lavori pubblici e finanze e tesoro per l'esame della proposta di legge n. 2730 in modo da sgombrare il terreno dei problemi relativi all'I.N.F.I.R., che formano appunto oggetto anche della proposta di legge suddetta.

Ritengo che le proposte avanzate dal relatore durante il lungo esame degli articoli possano essere esaminate di volta in volta e man mano esprimerò su ciascuna di esse il parere del Governo.

Fin d'ora mi preoccupo di rilevare che naturalmente, più ci manterremo vicini al testo della proposta di legge n. 2540, già approvata dal Senato, più sarà facilitata l'approvazione del provvedimento.

Vi è qualche punto delle proposte di legge n. 450, n. 839 e n. 2716 di cui il Senato non ha tenuto conto e che si riferiscono agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 1238 del 1957. Affronteremo il problema in sede di Comitato ristretto per vedere come risolvere i relativi problemi.

Sono anche io favorevole alla formulazione di un testo che possa avere il consenso di tutti i gruppi in modo che si possa pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Intempellerò il Presidente della Commissione finanze e tesoro per vedere quando possa essere discussa la proposta di legge n. 2730.

Pongo in votazione la proposta del relatore di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato ed eventualmente emendato delle proposte di legge in discussione.

(È approvata).

Comunico che faranno parte del Comitato ristretto, oltre che io stesso e il Relatore, i deputati Baroni, Guarra, Curti Ivano, Amendola Pietro, Abate, Brandi e Taverna.

Il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,50.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO